

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 28/05/2025

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 17/02/2015 ed estinto anticipatamente il 31/07/2019, in corrispondenza della rata n. 51 di complessive 120, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 2.694,48 per oneri economici versati e non goduti; chiede, inoltre, la restituzione di eventuali quote versate in data successiva all'estinzione anticipata o comunque in eccedenza, la refusione della somma di € 163,71 versata a titolo di commissione per estinzione anticipata, la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo, il ristoro delle spese legali, quantificate in € 200,00, ed il rimborso del contributo di € 20,00 per le spese procedurali.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare eccepisce la non rimborsabilità delle "commissioni di attivazione" e degli "oneri rete distributiva", prevista nel contratto sottoscritto dalla ricorrente, in quanto tali voci di costo si riferiscono ad attività esauritesi integralmente al momento della stipula del contratto stesso; dichiara di aver rimborsato, in conformità con le previsioni contrattuali, le "commissioni di gestione" per un totale di € 1.091,02 e di aver interamente corrisposto ad un terzo gli importi indicati a titolo di "spese di intermediazione"; sostiene che la pronuncia della CGUE del 9.02.2023 costituisce un overruling dell'orientamento

espresso con la sentenza Lexitor e che pertanto, ancora oggi, è pienamente valida la distinzione tra oneri up front e oneri recurring.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda il rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare attiene alla restituzione delle somme versate all'intermediario resistente a titolo di "commissioni di attivazione" e di "oneri di distribuzione".

In via preliminare, in ordine all'implicita eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario resistente con riguardo al rimborso delle somme versate a titolo di "spese di intermediazione" il Collegio ritiene l'infondatezza della stessa in quanto, come da consolidato orientamento dell'ABF, l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo. Si richiama, a tal proposito, l'orientamento assunto da questo Collegio (decisione n. 6733/2023) secondo il quale "l'indebito e la conseguente obbligazione restitutoria sorgono al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'importo previsto dal conteggio estintivo. È in questa fase che al cliente spetta di versare l'importo calcolato al netto dei costi, di talché dal pagamento dell'importo più elevato (che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti) si determina l'insorgenza del credito restitutorio. A questi fini rileva il rapporto con l'intermediario, indipendentemente dalla circostanza che le commissioni percepite al momento della stipulazione siano state retrocesse alla rete, come nel caso di specie, o, in ipotesi, all'impresa di assicurazioni, e indipendentemente dalla circostanza che l'intermediario che opera l'estinzione sia eventualmente un cessionario subentrato successivamente nel rapporto. In tutti questi casi ciò che rileva, infatti, è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il totale residuo dovuto, che va appunto calcolato al netto dei costi non maturati".

Il Collegio, pertanto, riconosce la legittimazione passiva dell'intermediario resistente anche in relazione alla richiesta di rimborso per le spese di intermediazione.

La materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-sexies del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-octies del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto Omnibus), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136

(entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al “rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”. Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019, causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D'altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell'ABF. Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi recurring, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi upfront, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Nel caso in esame l'ammontare da riconoscere al ricorrente risulta il seguente, secondo il prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	35,63%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni attivazione				1.386,05	Upfront	35,63%	493,81		493,81
Commissioni di gestione				1.897,42	Recurring	57,50%	1.091,02	1.091,02	0,00
Oneri rete distributiva				3.300,00	Recurring	57,50%	1.897,50		1.897,50
Totale				6.583,47					2.391,31

Il risultato non coincide con la richiesta avanzata dalla ricorrente in quanto questa ha calcolato l'ammontare delle voci di costo secondo il criterio lineare *pro rata temporis*.

Al detto importo vanno aggiunti gli interessi legali dal reclamo al saldo, in applicazione dell'orientamento costante dell'Arbitro secondo cui gli interessi legali possono riconoscersi solo dal momento del reclamo, trattandosi di una obbligazione pecuniaria di natura restitutoria e non risarcitoria (cfr. Coll. Coord., dec. n. 5304/2013).

Non merita accoglimento la domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza rispetto a quanto effettivamente dovuto, poiché formulata in termini generici e comunque priva di qualsiasi prova.

Non merita accoglimento la richiesta di restituzione della somma di € 163,71, versata a titolo di commissione di estinzione anticipata, in quanto correttamente calcolata dall'intermediario nel rispetto delle previsioni dell'art. 125-sexies, secondo e terzo comma,

TUB; né, peraltro, la ricorrente ha provato il carattere ingiustificato di tale addebito. Ne consegue che tale commissione, determinata secondo i criteri richiamati, è da ritenersi dovuta (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Non merita, altresì, accoglimento la richiesta di rifusione delle spese legali stante la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.391,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA